

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1367

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, FACCHETTI, FERRARI GIORGIO,
PATUELLI, SERRENTINO**

Presentata il 5 marzo 1984

**Modifiche ed integrazioni alla legge 29 luglio 1971, n. 578,
recante provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della legge 29 luglio 1971, n. 578, era di « provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII » (articolo 1).

L'insediamento degli enti facenti parte del Consorzio nel consiglio di amministrazione fu tardivo (1974), cosicché solo tre anni dopo l'approvazione della legge si diede inizio ai lavori di ricognizione delle ville ai fini di individuare quelle abbisognevole di restauro. Fu compilato, così, un elenco di 121 ville vesuviane, che, previo esame dei Ministeri competenti, fu approvato con decreto ministeriale del 19 ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977).

Tale data segna l'inizio della vera attività operativa dell'ente per le ville vesuviane.

Le numerose iniziative volte alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo hanno fatto sì che tale prezioso tesoro artistico e culturale tornasse a risplendere in tutta la sua originaria, monumentale bellezza.

L'opera di sensibilizzazione, attraverso la diffusione di pubblicazioni volte ad illustrare il peculiare valore artistico e culturale delle ville vesuviane del XVIII secolo, ha consentito di raggiungere vasti strati dell'opinione pubblica.

L'ente, in ossequio ai suoi compiti istituzionali, è direttamente intervenuto per la salvaguardia del monumentale complesso vanvitelliano di villa Campolieto di Ercolano, acquisito al patrimonio pubblico. Interventi di conservazione e restauro sono stati già realizzati, o sono in corso, in tutti i comuni posti alle falde del Vesuvio.

L'ente si è segnalato, altresì, non solo per la lotta alla speculazione e all'abusi-vismo, fenomeni tipici di questa zona, ma anche per la formulazione di proposte e suggerimenti concreti ai fini di una corretta ed equilibrata pianificazione del territorio vesuviano volta a valorizzare tutte le presenze culturali, anche in funzione delle connesse potenzialità d'uso.

Tutto ciò in termini economici, significa investimenti e con essi occupazione di mano d'opera locale; in concreto, quindi, un valido contributo anche per la risoluzione di quel triste fenomeno, che interessa tutti i paesi della fascia vesuviana, chiamato « disoccupazione ».

A distanza di tredici anni dalla promulgazione appare, quindi, di tutta evidenza l'importanza della legge 29 luglio 1971, n. 578. Ciò nonostante, come tutte le cose perfettibili, essa ha mostrato dei limiti che la presente proposta di legge si prefigge di rimuovere.

Si è pensato, pertanto, di non limitare l'opera di conservazione, restauro e valorizzazione solo alle « ville vesuviane del XVIII secolo », ma di estenderla a tutti gli immobili aventi particolari analoghe caratteristiche (articolo 1 della proposta di legge); si è voluto in tal modo eliminare un concetto troppo restrittivo che ha escluso dall'opera di tutela un più vasto patrimonio artistico e culturale.

All'articolo 2, di conseguenza, è previsto un aggiornamento dell'elenco approvato ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 578 del 1971 e con la stessa procedura, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, in modo da permettere la ricognizione di ville abbisognavoli di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione.

All'articolo 1, ed espressamente all'articolo 6, è previsto anche il cambiamento della competenza dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero per i beni culturali ed ambientali e la mutata dizione di Soprintendenza ai monumenti in « Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici ».

L'articolo 3 prevede l'approvazione dei progetti di consolidamento, manutenzione e restauro, fatti dai proprietari delle ville, da parte dell'ente e della Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali. La *ratio* di tale integrazione è facilmente intuibile avendo le summenzionate ville un particolare valore artistico e culturale, tal che è indispensabile ed insostituibile la supervisione sia dell'ente sia della Soprintendenza onde evitare alterazioni irreparabili di dette opere.

È fatto obbligo, altresì, ai proprietari, ove le opere siano fatte direttamente dall'ente, di permettere l'accesso alle ville agli addetti ai lavori.

L'articolo 3 stabilisce, altresì, un aumento della percentuale (dal 20 al 25 per cento) della riduzione del debito, a titolo di contributo, per il proprietario che esegua direttamente i lavori e ciò tenendo conto delle seguenti condizioni:

- a) dell'interesse storico-artistico dell'immobile;
- b) dell'entità qualitativa e quantitativa e dell'urgenza dell'esecuzione delle opere;
- c) delle condizioni economiche dei proprietari in rapporto all'entità delle opere;
- d) del reddito realizzato.

L'articolo 4 della presente proposta di legge abroga l'articolo 16 della legge numero 578 del 1971 dal momento che, successivamente all'approvazione di detta legge, sono intervenute nuove norme tributarie che prevedono esenzioni per i beni di interesse artistico, storico ed archeologico, categoria questa in cui rientrano le ville vesuviane.

Infine, anche in considerazione della svalutazione monetaria, l'articolo 5 prevede un rifinanziamento, per il decennio 1984-1994, dell'Ente per le ville vesuviane con un aumento del contributo statale da 100 milioni a 400 milioni annui.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane, è costituito sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco ».

ART. 2.

Il primo capoverso dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« L'Ente per le ville vesuviane provvede a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977, ed a quelle comprese nell'elenco approvato ai sensi dell'articolo 13 e che sarà aggiornato con analoga procedura nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in concorso con il rispettivo proprietario, o, quando necessario, in sua sostituzione ».

ART. 3.

L'articolo 14 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle ville di cui al predetto decreto ministeriale 19 ottobre 1976 e di quelle comprese nell'elenco approvato ai sensi dell'articolo 13 e aggiornato se-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condo l'articolo 2 della presente legge, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili, secondo i progetti approvati dall'ente e dalla sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali.

Con il proprietario che provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, oppure nell'ipotesi in cui i lavori vengano eseguiti in difformità del progetto approvato, al proprietario può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso l'ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nel caso le opere siano eseguite direttamente dall'ente, i proprietari devono permettere l'accesso ai suddetti immobili agli addetti ai lavori.

Nelle ipotesi considerate al comma secondo del presente articolo il consorzio può concedere a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale. Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di cui al primo comma del presente articolo il consorzio può concedere un contributo non superiore al 30 per cento della somma impiegata. In entrambi i casi dovrà tenersi conto delle condizioni che seguono un ordine di precedenza:

- a) interesse storico-artistico;
- b) entità qualitativa e quantitativa ed urgenza di esecuzione delle opere;
- c) condizioni economiche dei proprietari in rapporto all'entità delle opere;
- d) reddito realizzato.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville ».

ART. 4.

L'articolo 16 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è abrogato.

Per il regime tributario a cui sono assoggettati gli immobili di cui alla presente legge, restano ferme le nuove esenzioni previste in materia per i beni di interesse artistico, storico ed archeologico.

ART. 5.

L'articolo 20 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali ».

ART. 6.

Le definizioni « Ministero e Ministro della pubblica istruzione, sovrintendenza e sovrintendente ai monumenti », contenute nella legge 29 luglio 1971, n. 578, sono sostituite rispettivamente con le definizioni « Ministero e Ministro per i beni culturali, sovrintendenza e sovrintendente per i beni ambientali e architettonici ».

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di 300 milioni per il 1984 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, attingendo allo specifico accantonamento per il concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.